

Inaugurazione anno giudiziario 2006
RELAZIONE DEL DOTT. EMANUELE PETRACCONI
Presidente di Sezione della Corte di Appello di Ancona
28 gennaio 2006

INDICE	
INTRODUZIONE	
GIUSTIZIA PENALE	
TRIBUNALI E UFFICI DI SORVEGLIANZA	
GIUSTIZIA CIVILE	
SITUAZIONE DEI GIUDICI DI PACE	
GIUSTIZIA MINORILE	
CONSIDERAZIONI FINALI	- APPENDICE STATISTICA -

INTRODUZIONE

(torna all'indice)

Signore e Signori, Autorità civili, militari e religiose
Sig. rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia, Sig. Procuratore Generale, Sigg. rappresentanti dell'Avvocatura, Colleghi tutti,
rivolgo a tutti voi un saluto e un ringraziamento per essere intervenuti a questa inaugurazione sottolineando con la vostra presenza il forte richiamo che esercitano i problemi della Giustizia i quali coinvolgono tutti i cittadini, oltre che le istituzioni, giacché una Giustizia pronta, soddisfacente, efficace, libera anche dal semplice sospetto di subire ingerenze esterne di qualsiasi tipo, è nei desideri di tutti noi.
La Giustizia, più di ogni altra Istituzione, è bisognosa di cure e di attenzioni giacché in sé non ha alcun potere (oltre la integrità dei magistrati) che le permetta di affermarsi con le sue sole forze, in contrapposizione, in determinati periodi storici, anche agli altri poteri. Ma sono propri questi ultimi, mi riferisco al potere legislativo e a quello esecutivo, a doverne assicurare indipendenza ed efficienza.
La Storia insegna che in regimi autoritari o comunque antidemocratici la prima istituzione ad essere ridotta a un simulacro è quella della Giustizia. Oggi, naturalmente, non versiamo in tale ipotesi, ma occorre che si provveda ai rimedi con maggiore attenzione e con profonda conoscenza dei meccanismi che regolano sia il processo penale che quello civile.
A volte capita, così come è capitato per il processo penale, che riforme varate con le migliori intenzioni e dopo lunghi studi da parte di eminenti giuristi, calate nella concretezza del processo, abbiano dato esiti mediocri. Mi riferisco tra l'altro alle varie forme di garantismo processuale, alcune delle quali introdotte attraverso i ripetuti interventi della Corte Costituzionale, le quali hanno reso, specie nei piccoli Uffici giudiziari, più difficile la composizione dei Collegi penali e reso molto faticoso l'iter processuale anche per lievi reati.
Quanto detto non suoni come critica all'operato del legislatore o del Giudice delle leggi, ma serva a sottolineare come sia impegnativa e difficile una riforma del sistema che contemperi l'esigenza del garantismo processuale con quello della celerità del processo, e come siano forieri di gravi conseguenze i cosiddetti interventi a pioggia a volte racchiusi, a sorpresa, in articoli composti da decine e decine di commi e inseriti in contesti completamente estranei al loro contenuto.
Oggi per la prima volta nella storia del nostro ordinamento giudiziario, non è il Procuratore Generale a relazionare sullo stato della giustizia del distretto, bensì il Presidente della Corte di Appello.
Il legislatore ha così voluto onde ribadire, anche sotto il profilo formale, la terzietà del Giudice rispetto al quale si pongono in una situazione di parità la parte privata e il Pubblico Ministero al cui vertice vi è il Procuratore Generale.

Va però anche detto che nella mia esperienza di magistrato non mi è mai accaduto di verificare che lo spirito di colleganza che può stabilirsi tra magistrati della giudicante e della requirente, specie laddove si lavori a stretto contatto di gomito, abbia indotto decisioni influenzate da tale spirito. Comunque ben venga, negli opportuni modi, una più marcata differenziazione tra le due carriere se questo può allontanare il sospetto di commistione, salvaguardando, però, a tutti i costi, non solo la indipendenza del Giudice rispetto agli altri poteri dello Stato, ma anche quella del magistrato requirente affinché l'esercizio dell'azione penale non sia strumentale ad un fine diverso da quello di assicurare i colpevoli alla giustizia, tutelare i diritti della parte lesa e in qualche modo anche dell'imputato.

GIUSTIZIA PENALE

(torna all'indice)

Nel periodo di riferimento non vi sono state sostanziali modifiche nell'andamento della Giustizia Penale nella Regione Marche.

A livello di giudizio di primo grado si accentua la discrasia temporale tra giustizia penale e quella civile essendo i tempi della prima di gran lunga più brevi di quelli della seconda. I presidenti dei Tribunali del Distretto, pur lamentando deficienze di uomini e strutture, ritengono accettabili i tempi della giustizia penale. Volendo far riferimento agli uffici il cui circondario è per numero di abitanti, più consistente e cioè i Tribunali di Ancona, Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno, si colgono nelle relazioni dei Presidenti note tranquillizzanti.

Scrivono il Presidente del Tribunale di Ancona: "La situazione in cui versa in questo momento la giustizia penale nell'ambito della giurisdizione del Tribunale di Ancona può essere ritenuta accettabile".

Così si esprime il Presidente del Tribunale di Macerata: "I tempi di esaurimento dei processi penali sono ampiamente in linea con lo standard comunitario tanto che difficilmente si supera per il rito collegiale il termine trimestrale, mentre per il rito monocratico il termine di norma è contenuto entro un anno, un anno e mezzo".

Per quanto riguarda il Tribunale di Ascoli Piceno dai dati statistici forniti dalla locale Procura della Repubblica si evince un buon controllo delle sopravvenienze sia a livello dibattimentale che a livello di GIP/GUP. Basti dire che per il dibattimento (composizione monocratica) sono sopravvenuti n. 907 procedimenti ed eliminati 1.036.

Ad analoghe conclusioni giungono i rimanenti Tribunali.

Il dato, a prima lettura, appare soddisfacente ed induce alla conclusione che almeno per quanto riguarda la giustizia penale si è raggiunto un buon risultato anche per merito del tessuto socio-economico della Regione che è tale da espellere forme di criminalità di grosso spessore lasciando spazio a forme di criminalità minore.

Il risultato è suscettibile di miglioramento ove i supporti logistici ed amministrativi fossero rafforzati. Si pensi ad una migliore distribuzione sul territorio del carico di lavoro che si potrebbe ottenere sopprimendo o accorpando alcune sezioni distaccate la cui produttività non giustifica la loro esistenza; si pensi ad un incremento dei ruoli di udienza; ad una più stringata ed essenziale difesa; al mancato frequente uso dell'astensione dall'udienza penale da parte della classe forense; al migliore controllo della magistratura onoraria, ad un maggior controllo sulla tempestività delle notifiche, etc.

Però il dato non è più consolante ove si rifletta sulla diversa sorte a cui vanno incontro le sentenze a seconda che siano di assoluzione o di condanna. Nel primo caso è molto frequente che la vicenda giudiziaria si concluda in prime cure. Nel secondo caso è, invece, molto frequente il contrario e cioè che la sentenza venga appellata. Ovviamente non si contesta il diritto dell'imputato all'appello giacché attraverso l'impugnazione si portano al vaglio di un altro giudice, e per di più in composizione collegiale, le determinazioni del primo giudice, spesso monocratico.

Si vuole però richiamare l'attenzione sulla sorte dei giudizi di appello.

Orbene la previsione, e traggio il dato dalla relazione del Presidente della sezione penale di questa Corte, è che ormai per i cosiddetti reati minori e per tutti i reati contravvenzionali raggiungere o meno la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione dipende essenzialmente dalla possibilità o dalla convenienza di pagare l'onorario al difensore per i tre gradi di giudizio essendovi la quasi certezza del risultato, cioè la estinzione del reato per prescrizione. E questa affermazione si basa su dati numerici i quali hanno validità sempre che permanga il sottodimensionamento dell'organico della sezione e il flusso delle sopravvenienze conservi quella stabile tendenza ad aumentare già segnalata nel 2000 e che nel periodo 2000/2004 ha portato ad un aumento in più di circa 2.400 processi rispetto al normale flusso delle pregresse sopravvenienze.

Nel periodo 1-7-2004/30-6-2005 sono sopravvenuti 2.022 procedimenti e a fine periodo la pendenza è stata di n. 6.144 e ciò legittima il Presidente della Sezione ad affermare che "i processi che arriveranno nel 2006, rebus sic stantibus, verranno celebrati in sede di gravame solamente nel 2010".

Posto che i cosiddetti reati minori (sono quelli puniti con la pena della reclusione inferiore ai cinque anni), e quelli, anch'essi numerosi, suscettibili di scendere sotto la soglia dei 5 anni qualora vengano concesse le attenuanti, sono la grande maggioranza dei delitti caratterizzanti l'andamento della criminalità nella Regione, ognuno di noi può rendersi conto di come non sia affatto un miraggio per l'imputato condannato, il quale abbia mezzi economici per assicurarsi la difesa nei vari gradi e il cui difensore sappia abilmente sfruttare il garantismo processuale, conquistare la declaratoria di estinzione del reato nonostante la relativa celerità con cui è stata emessa la sentenza di primo grado.

La soluzione? Allo stato non riesco a vederne altra che un massiccio incremento del numero dei magistrati addetti alla sezione e delle relative strutture, tali da consentire la costituzione di una seconda sezione. E ciò si può ottenere solo aumentando l'organico posto che è inimmaginabile, per quanto si dirà sulla giustizia civile, distaccare magistrati dalla sezione civile a quella penale.

Passando all'esame specifico si rileva:

La durata dei processi penali ha, in primo grado, subito una diminuzione dovuta non già ad una flessione delle sopravvenienze, ma ad una migliore organizzazione del lavoro e soprattutto ad una maggiore produttività dei giudici del settore. Ovviamente a risentirne è la struttura della sentenza che diviene più esile e ridotta all'essenziale. Si nutrono forti dubbi che si continuerà su questa strada una volta entrata a regime la riforma sull'ordinamento giudiziario incentivando questa la produzione di sentenze più "ricche", il che andrà certamente a scapito della produttività che in questi momenti di così grave affanno è ciò che più interessa al cittadino e cioè avere pronta giustizia.

Nelle Marche l'andamento della criminalità conserva sostanzialmente le sue caratteristiche con lievi scostamenti. E' stato segnalato nell'ambito della provincia di Ancona un aumento dei fenomeni di microcriminalità, in particolare furto di auto, mentre stazionario resta il numero dei reati più gravi.

Una valutazione a parte merita la criminalità legata al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Gli extracomunitari impossibilitati a svolgere attività lavorative legali inevitabilmente finiscono con il commettere reati (vendita ambulante di materiali contraffatti, spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione). In alcuni casi è stata dimostrata anche una buona capacità dei soggetti ad organizzarsi nel territorio, sia riproponendo modelli già sperimentati nei paesi di origine (è il caso di un gruppo di albanesi, dediti allo sfruttamento della prostituzione o al traffico di sostanze stupefacenti), sia mutuando meccanismi e strutture più specificamente legate alla criminalità nazionale. Una recente indagine ha messo in luce la presenza di alcune "basi logistiche" di una ramificata organizzazione composta in prevalenza da cittadini rumeni, dedita alla clonazione e alla utilizzazione di carte di credito, poi utilizzate per l'acquisto di materiale in grossi centri

commerciali.

Nel periodo di riferimento non sono stati segnalati delitti oggettivamente e soggettivamente politici.

Per quanto riguarda i reati di **associazione di tipo mafioso**, compresi quelli relativi alla concessione di appalti e servizi, si avvertono in alcune zone del distretto tentativi di infiltrazione nel territorio, appetibile in relazione alla presenza di molteplici attività imprenditoriali costituite per lo più da piccole e medie aziende e connotate da un discreto dinamismo economico, da parte di gruppi appartenenti ad associazioni per delinquere provenienti dalle regioni a rischio e dall'esterno. Tentativi sino ad oggi falliti. Pertanto si può ben dire che nel periodo in esame non è stata registrata la presenza di sodalizi di tipo mafioso o similare; non si sono verificati reati riconducibili alla predetta criminalità, né tentativi di infiltrazione nella Pubblica Amministrazione, ma la guardia deve restare alta.

Nel periodo sono stati consumati n.

11 **omicidi volontari**, in netta diminuzione rispetto al periodo precedente

allorché furono 23; gli **omicidi colposi** per incidenti nella

strada sono stati 144 rispetto ai 173 del periodo precedente;

218 gli omicidi colposi per altro evento rispetto ai precedenti 145. In

netto aumento, anche se comunque

contenuti, i **sequestri di persona** per

estorsione passati da 1 a 7.

Consistente il numero dei **furti** passati da n. 12.233 a 16.298.


In lieve aumento le **rapine** lievitare da 492 a 496 e

molte di esse ai danni di banche e uffici postali. Le attività


investigative hanno confermato come si tratti, per la maggior parte di casi, di reati

posti in essere da criminali pendolari provenienti dalle regioni del sud e

che il più delle volte vengono



commessi senza armi o forme di particolare violenza. Nel distretto vi sono stati 615 reati contro la Pubblica Amministrazione. Venendo ai **reati commessi da cittadini stranieri**, in particolare extracomunitari, già si è detto della frequenza a delinquere da parte degli extracomunitari. Sulla costa si evidenzia l'attività di gruppi di varia etnia (in particolare modo nigeriana ed albanese) dediti allo sfruttamento della prostituzione, soprattutto ai danni di ragazze provenienti clandestinamente dall'Europa dell'est; ultimamente si è venuto evidenziando il fenomeno della prostituzione cinese, svolto non su strada, ma con l'organizzazione di case d'appuntamento.



I gruppi albanesi che controllano il fenomeno della prostituzione sono dediti anche al traffico di stupefacenti ed ultimamente a furti e rapine in ville.

Per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, secondo indagini svolte dalle forze dell'ordine, il fenomeno viene gestito da organizzazioni criminali internazionali che a loro volta si avvalgono di sodalizi criminali minori dislocati nei vari paesi di transito. Queste organizzazioni utilizzano strumenti tecnici idonei a contraffare la documentazione di viaggio necessaria e sono in grado, quindi, di fornire passaporti e visti di ingresso contraffatti. Durante i trasferimenti, inoltre, i trasportati vengono fatti oggetto di violenze e minacce, vengono privati di ogni dignità e libertà di movimento. Quando non viene utilizzato il mezzo aereo i clandestini vengono stipati in apposite intercapedini di autocarri o navi per il transito della frontiera terrestre o marittima. In relazione a tale ultimo modus operandi si evidenzia come punto sensibile il porto di Ancona.

Nell'ambito del distretto sono stati denunciati n. 241 reati di **violenza sessuale**.

Per quanto riguarda i **reati contro l'incolumità pubblica** e la salute dei

cittadini, nonché in materia di **tutela dell'ambiente e del territorio e di edilizia e urbanistica**, non si segnalano episodi gravi. Stazionaria è la situazione relativa ai reati contro l'incolumità pubblica e la salute realizzati mediante violazione delle norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento ovvero mediante l'adulterazione e la contraffazione di sostanze alimentari corrotte o sofisticate. I reati contro l'ambiente sono in numero di 500 distribuiti in materia disarmonica tra le varie province. Quanto ai reati in materia edilizia e urbanistica (in tutto 938) si va da 3 reati commessi nella provincia di Urbino, ai 220 della provincia di Macerata, segue Ascoli Piceno con 129, terz'ultima Ancona con 15 reati denunciati.

Pressoché inesistenti nel territorio i **reati societari** mentre le **bancarotte fraudolente** ammontano a n. 231 con notevole aumento rispetto al precedente periodo allorché furono 174. Pochi i reati di **usura** (n. 45) di cui 6 nel capoluogo regionale.

Poco frequenti, e interessanti solo alcuni circondari, le **frodi comunitarie**. Urbino segnala due rilevanti casi di reati concernenti tali frodi: in entrambi i casi si sono ottenuti contributi comunitari erogati tramite la Regione Marche a privati per complessivi un milione di euro. In un caso il reato si è sostanziato nella presentazione di progetti "gonfiati" nella spesa, mentre nell'altro la somma non è stata spesa secondo la destinazione avuta, bensì utilizzandola in investimenti bancari.

Si sono avuti una decina di casi di estradizione e n. 50 di assistenza giudiziaria.

Non vi sono stati casi di applicazione del mandato di arresto europeo.

Nel distretto nel periodo sono state dichiarate n. 2.187 **prescrizioni** di cui n. 147 in 2° grado. Il maggior numero delle prescrizioni (n. 1.428) è stato dichiarato dal G.I.P., dato questo che rivela il sotto dimensionamento di quell'organo rispetto alle esigenze.

D'altronde è facile previsione che ove si rafforzasse l'ufficio del G.I.P. senza corrispondente aumento dei giudici del Tribunale addetti al penale si avrebbe la "migrazione" delle prescrizioni dall'ufficio del G.I.P. alle sezioni penale dei tribunali e così via.

Le **intercettazioni telefoniche** e ambientali si mantengono stazionarie e generalmente, atteso il loro alto costo, vengono utilizzate per l'accertamento dei reati più gravi.

La percentuale di accoglimento, da parte del Tribunale del riesame, dei ricorsi avverso la adozione di misure cautelari personali è del 22%: su 471 ricorsi presentati ne sono stati accolti 105.

Notevole è l'incidenza sulle pendenze dei cosiddetti **riti speciali** che si calcola in una percentuale aggirantesi intorno al 25% dei procedimenti. L'incidenza più alta dei riti speciali si ha nel dibattimento monocratico.

Del tutto trascurabile invece è l'applicazione di tali riti nel dibattimento collegiale là dove su 243 procedimenti, l'applicazione degli stessi è stata richiesta n. 30 volte.

Le impugnazioni sono in netto incremento. Nel periodo di riferimento i procedimenti sopravvenuti in Corte sono saliti da 1799 (del periodo antecedente) ai 2.022 procedimenti del periodo in esame e quindi, in percentuale, vi è stato un incremento del 13% circa. Tale fenomeno è costante negli anni a partire dal 2000 ed è dovuto in parte alla maggiore produttività dei Tribunali derivante dalla istituzione del giudice monocratico e in gran parte dalla sempre più consistente speranza da parte dell'imputato di raggiungere una sentenza di prescrizione.

Gli effetti pratici dell'attribuzione della competenza penale al giudice di pace sono stati modesti e in parte compensati dalla necessità di garantire in dibattimento la presenza del P.M. cosa non facile dopo il recente divieto di utilizzare la polizia giudiziaria come rappresentante della Pubblica Accusa e attesa la cronica deficienza dell'organico del V.P.O., sicché a volte si è nella impossibilità di tenere udienza. Il fenomeno potrebbe ridursi con uno più accurato controllo sulla formazione dei ruoli e sulla durata delle udienze. Nel contempo va, però, anche detto che il Giudice di Pace ha mostrato di possedere grande capacità di mediazione riuscendo a concludere la quasi totalità dei procedimenti procedibili a querela con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

TRIBUNALE E UFFICI DI SORVEGLIANZA

(torna all'indice)

Permane immutata la esigenza di una migliore organizzazione della attività della Magistratura di Sorveglianza nel distretto da raggiungere attraverso la istituzione di nuovi uffici.

L'habitat residenziale dei condannati richiede, infatti, collegamenti sempre più diretti sia con gli organi esecutivi delle Procure, sia con le strutture sociali di recupero.

Venendo all'esame dei provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, si osserva:

Le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al Servizio Sociale, semilibertà, detenzione domiciliare) costituiscono un impegno che si esplica attraverso un lavoro in costante espansione, mentre più difficile è l'intervento finalizzato al cosiddetto recupero sociale del condannato sia per la penuria dei mezzi a disposizione, sia per le esigenze di tutela sociale verso soggetti pericolosi.

Liberazione anticipata, liberazione condizionale, rinvii dell'esecuzione:

a) Liberazione anticipata: permangono le ambiguità di fondo del beneficio a via della valutazione della condotta del detenuto non già riferita ad un ampio arco temporale bensì al semestre;

b) Liberazione condizionale: si tratta di casi non numerosi e trattati con grande prudenza.

c) Rinvii della esecuzione della pena: si confermano numerosi e problematici gli interventi in favore di persone affette da HIV o AIDS e tossicodipendenti a causa, in particolare, delle incertezze diagnostiche, di terapie inefficienti, di programmi riabilitativi generici e mal individualizzati.

Permesso ai detenuti: è un istituto di frequente applicazione e che ha dato buoni risultati per quanto riguarda i detenuti italiani. E' invece di difficile applicazione nei confronti dei detenuti extracomunitari privi di adeguati riferimenti familiari e residenziali, di tal che è alto il rischio, nei casi in cui è prevista l'espulsione dallo Stato, che a fine pena il detenuto possa non rientrare in carcere alla scadenza del permesso.

Sospensione condizionata della parte finale della pena: la legge 1/8/2003 n. 207 non sembra avere comportato una significativa riduzione del numero dei detenuti all'interno degli istituti di pena in quanto a causa della sua automatica applicazione assai spesso si è costretti a disporre la revoca del beneficio.

Innovazioni introdotte dalla legge 19/12/2002 n. 277: l'attribuzione al magistrato di sorveglianza a provvedere, senza formalità, sulle istanze di liberazione anticipata ha importato la riduzione dei tempi di decisione.

GIUSTIZIA CIVILE

(torna all'indice)

Ove si faccia eccezione dei tribunali di Camerino e Urbino il cui circondario è connotato dalle modeste dimensioni sia sotto il profilo della estensione territoriale che del numero degli abitanti, dei restanti tribunali solo quello di Pesaro assicura tempi ragionevoli (2/3 anni) per ottenere la sentenza. Gli altri tribunali (Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno) versano in situazioni drammatiche.

Il Tribunale di Ancona, tra tutti, è quello più gravato da una massa enorme di procedimenti ed è quello più sottodimensionato quanto al numero dei magistrati addetti al civile. Basti riflettere che i procedimenti di cognizione ordinaria pendenti a fine periodo sono n. 8.871 e sono ripartiti tra i nove giudici assegnati al civile. A essi si aggiungono i 450 procedimenti della sezione stralcio, 852 di lavoro, oltre 2.700 procedimenti esecutivi e così via. Né il nuovo processo civile è tale da permettere la riduzione dei tempi di attesa attraverso un meccanismo processuale che porti rapidamente alla conclusione della istruttoria sì che la causa sia pronta ad essere spedita a sentenza.

L'andamento del processo civile riformato lascia intravedere i propri limiti che vanno individuati nella lentezza dei tempi necessari per gli adempimenti di cui agli art. 180, 183 e 184 c.p.c.

Generalmente i difensori delle parti in causa chiedono tutti i termini consentiti dal codice con la conseguenza pratica che prima di giungere alla fase istruttoria di durata non definibile essendo rimessa in gran parte al gioco delle parti, passano all'incirca due anni. Con ciò è chiaro che la ritardata giustizia paradossalmente è causata in parte dai margini di manovra che il rito lascia alle parti. A ciò si aggiunga che frequentemente capita che una delle parti nutra poche speranze nell'esito vittorioso della causa sicché si mostra maggiormente propenso a sfruttare le lungaggini processuali.


Una menzione negativa merita il Tribunale di Macerata non già con riferimento ai magistrati di quel Tribunale il cui impegno e laboriosità sono fuori discussione, ma con riferimento alla Amministrazione Giudiziaria che non ha risposto adeguatamente alle ripetute istanze di completamento di organico dei magistrati anche onorari. Con riferimento a questa ultima categoria si sottolinea che su 6 GOA previsti in organico sono operativi solo 2, con la conseguenza che innanzi alla sezione stralcio sono attualmente pendenti n. 1.654 procedimenti a cui vanno ad aggiungersi i procedimenti di cognizione ordinaria del cosiddetto nuovo rito assomanti a 6.367. Si viene ora all'esame del settore civile della Corte di Appello.

Anche qui la situazione, con riferimento al contenzioso, è drammatica.


All'inizio periodo (1/7/2004) le cause di nuovo rito pendenti ammontavano a n. 3.168 e quelle del vecchio rito a n. 1.021 per un totale di n. 4.189.

A fine periodo, nonostante lo spirito di sacrificio, laboriosità e indiscussa preparazione dei sette consiglieri addetti alla sezione, le pendenze sono aumentate a n. 4.440 unità di cui 626 del vecchio rito. Né si può sperare

fondatamente in un incremento della produttività della sezione, oggi a livelli massimi, se si tiene conto che i magistrati ivi addetti sono oberati anche da altre importanti procedimenti quali quelli di volontaria giurisdizione, giustizia minorile civile, equa



riparazione. Già oggi le cause di nuovo rito che vengono iscritte a ruolo saranno chiamate per la prima volta nel 2009 e quivi, nella migliore delle ipotesi, subiranno un ulteriore rinvio di due anni prima di essere introitate a sentenza. Appare a tutti evidente la plateale violazione della legge cosiddetta Pinto ovvero la mancata risposta in termini ragionevoli alla domanda di giustizia del cittadino.



E gli inevitabili ricorsi, in costante aumento, che da tale ritardi derivano vanno ad ingolfare ancora di più le Corti di Appello e quindi anche quella anconetana, essendo queste competenti per materia per quanto riguarda l'equa riparazione.

Le riforme recentemente attuate non sembrano tali da risolvere il problema della estrema lentezza del processo civile che rischia di trasformarsi in una sorta di denegata giustizia. La tanto discussa riforma dell'ordinamento giudiziario non sembra andare nel senso di favorire una maggiore produttività del magistrato. Essa, tra l'altro, regola la progressione in carriera con un sistema di controlli ed esami che indubbiamente affineranno la preparazione giuridica del magistrato, ma nel contempo, per intuibili ragioni, ne rallenteranno la produttività.

Bisognerebbe, invece, ad avviso dello scrivente, incidere in maniera drastica sull'attuale sistema processuale civile innanzitutto riservando alle cause di minore spessore un rito semplice e spedito e nel contempo aumentando la competenza per valore del giudice di pace posto che questi ha dato buona prova di sé nonostante le smagliature giuridiche che è possibile trovare nei suoi provvedimenti, ma non rilevanti sotto il profilo pratico se è vero come è vero che le sentenze impugnate sono pochissime aggirantesi intorno ad una media del 4/5%. Oltre tutto, giacché con successive proroghe la durata dell'incarico arriva sino a 14 anni, la pratica accumulata è tanta da ben permettere di riporre una maggior fiducia nella preparazione dei giudici di pace. E aumentando la competenza civile si raggiungerebbe anche un altro risultato: adeguare le strutture del Giudice di Pace alla domanda, mentre, almeno nella Regione Marche, si ha un sovradimensionamento dell'organico rispetto a questa. Bisognerebbe inoltre predisporre ritmi più incalzanti nella istruttoria della causa; limitare con pesanti sanzioni il ricorso defatigatorio al giudice; ridurre i gradi di impugnazione; introdurre la motivazione a richiesta di parte; favorire al massimo la conciliazione e la transazione anche con la formazione di una classe forense più pragmatica e tesa alla chiusura della lite piuttosto che a servirsi delle regole procedurali (mi riferisco al primo grado) onde procrastinare la definizione della causa (si pensi ai tanti rinvii di udienza chiesti e ottenuti senza che ve ne sia un reale bisogno), introdurre un indice medio di produttività con cui potersi confrontare.

In mancanza di ciò non resta che aumentare e in maniera massiccia l'organico dei magistrati benché tale aumento importi anch'esso gravi inconvenienti dovendosi, per forze di cose, procedere ad una selezione

meno severa degli aspiranti magistrati. D'altronde verrà utile il nuovo ordinamento giudiziario che saprà espellere nell'arco di un decennio i magistrati apparsi non idonei.

Si viene ora a relazionare sui settori di maggiore interesse:

1) **Diritto di famiglia** con particolare riguardo alle separazioni e ai divorzi. I procedimenti sono in discreta crescita (separazioni e divorzi) e vengono trattati con assoluta precedenza sugli altri. In alcuni Tribunali i tempi di attesa per quanto riguarda le separazioni consensuali e i divorzi, consenzienti ambe le parti, sono di pochissimi mesi, se non addirittura di settimane.

Il matrimonio è sempre più inteso non già come vincolo sacramentale poggiante sulla indissolubilità dello stesso, ma come contratto civilistico che dura sin quanto esiste in tali sensi l'accordo dei coniugi.

2) **Diritto e processo societario:**

Il numero dei procedimenti ex L. 5/2003 è modesto e la riforma non fa sentire ancora appieno i suoi effetti. Il Tribunale in cui più frequentemente si sono presentati casi rientranti nella normativa in oggetto, ne ha 68 pendenti e 6 definiti.

3) **Controversie in materia di lavoro e previdenza:** sono piuttosto consistenti. Si registrano quanto al Tribunale di Ancona (si segnalano solo quegli uffici in cui il carico è significativo) n. 2.310 procedimenti di cui 852 lavoro, ad Ascoli Piceno 3.544 di cui 839 lavoro, a Macerata n. 2.326 di cui 960 lavoro; a Pesaro 1.323 di cui 567 lavoro. Per quanto riguarda la durata essa si aggira mediamente intorno ai 2 anni per le cause puramente previdenziali altrimenti si possono raggiungere, in primo grado, anche i 5 anni per quanto riguarda le cause contributive e lavoro così come segnala il Tribunale di Ascoli Piceno. La produttività e i tempi di definizione variano tra tribunale e tribunale in funzione dell'organico presente.

Per quanto riguarda la sezione lavoro della Corte di Appello, il Presidente segnala che la sezione (composta da tre magistrati) è sostanzialmente in grado di fronteggiare le pendenze. Nel periodo sono sopravvenute n. 895 controversie a fronte di 823 definizioni. I tempi di durata in appello, ove non si debba riaprire la istruttoria, si aggirano intorno ai due anni. Continua a non essere eccessivo il numero dei procedimenti in tema di pubblico impiego anche se quasi tutti riguardano questioni di rilevante complessità.

4) **Fallimenti e procedure concorsuali:**

Notevole la pendenza di procedure fallimentari non per un maggiore afflusso delle stesse, ma per la lentezza insita proprio in questo genere di procedure che a volte per la loro definizione presuppongono la chiusura di cause pendenti innanzi al giudice civile. I numeri di maggiore interesse si rinvergono presso il Tribunale di Ancona che con una pendenza al 30/6/2005 di n. 1.079 procedimenti ne ha definiti n. 92; così Ascoli Piceno su n. 534 pendenti ne ha definiti 77.

Come già rilevato altre volte, l'istituto del fallimento si rivela, così come attualmente regolato, del tutto inadeguato a garantire in termini ragionevoli i diritti dei creditori e degli stessi falliti. Ottima la prescrizione contenuta nella legge di riforma dell'istituto fallimentare che eleva e di molto la soglia della insolvenza affinché possa portare a una dichiarazione di fallimento, adeguandosi così a un principio già affermato dalla Corte Costituzionale nel lontano 1989 (sentenza n. 571/1989) e cioè che il limite di fallibilità deve essere stabilito anche in relazione "alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale", il che esclude che possano essere dichiarate fallite le aziende di modeste dimensioni.

Le cause scaturenti da violazione di obblighi contrattuali o da atti illeciti e in particolare da incidenti stradali sono le più frequenti.

Nell'ambito del distretto sono state pronunciate alcune centinaia di sentenze di rilascio di immobili ad uso di abitazione per inadempimento del conduttore. Di gran lunga inferiori quelle per finita locazione. Comunque nella maggior parte dei casi il rilascio è avvenuta senza ricorrere alla esecuzione forzata essendo stato raggiunto l'accordo tra locatore e locatario quanto ai tempi del rilascio. Al riguardo non si sono notati segni di tensione sociale. Le relative procedure vengono ultimate in tempi ragionevoli sia in primo che secondo grado.

SITUAZIONE DEI GIUDICI DI PACE

(torna all'indice)

Gli uffici giudiziari del distretto hanno espresso in parte opinioni discordi sulla produttività di tali giudici e sulla loro convenienza.

Si riportano i giudizi dei capi ufficio dei Tribunali di più grande dimensioni: Tribunale di Ancona:

E' questo il circondario con il maggior numero di giudici di pace. Il giudizio del Presidente del Tribunale è critico. Alla domanda "quali sono le valutazioni complessive sulla attività dei giudici di pace nel circondario, risponde lapidariamente: "La tendenza centrifuga dei giudici di pace determina notevole impegno, quanto non spreco, di tempi e attenzione. "

La risposta, piuttosto ermetica, ma tendenzialmente negativa, va completata con la successiva risposta alla domanda di quale sia l'andamento del contenzioso attribuito al giudice di pace. Essa è questa: "Il numero dei giudici di pace in organico e presenti vorrebbe la definizione dei processi con pendenze quasi a zero. Il che non è. Tendenza a una ingiustificata proliferazione delle udienze".

Dalle due risposte è lecito dedurre che vi è innanzi tutto una cattiva distribuzione dei giudici di pace nel circondario e quindi la necessità di intervenire con accorpamenti e soppressione di alcuni uffici, e in seconda battuta, la necessità di stimolare i giudici ad una maggiore produttività onde rendere appagante l'istituto.

Tribunale di Pesaro:

il giudizio espresso è positivo. Il Presidente di quel Tribunale esprime una valutazione complessivamente favorevole sull'attività dei giudici di pace del circondario. Suggerisce, anche qui, l'accorpamento o soppressione di alcuni uffici (Novafeltria e Pergola). Non si rilevano elementi di anormale superproduttività o incongrua lievitazione degli affari pendenti.

Tribunale di Macerata:

La risposta dei giudici di pace si mantiene su livelli di omogeneità qualitativa, tra la materia civile e penale.

Tribunale di Ascoli Piceno:

Il Presidente di quel Tribunale definisce apprezzabile il livello qualitativo e quantitativo dei provvedimenti emessi.

In sintesi si può dire che l'attività dei giudici di pace raggiunge livelli di sufficienza, anche se è forte la esigenza per tutti i circondari che venga rivista la distribuzione degli uffici nel territorio e alcuni di essi soppressi o accorpati.

Non vengono segnalati procedimenti cosiddetti seriali, fatta eccezione per il giudice di pace di Osimo ove pendono a centinaia le opposizioni a contravvenzioni stradali elevate, sempre per la stessa infrazione (passaggio con il rosso), da parte della locale polizia municipale.

GIUSTIZIA MINORILE

(torna all'indice)

Le pluriennali carenze nell'organico del Tribunale per i Minorenni sono in via di risoluzione sia per essere stato coperto il posto vacante e sia per il recente ampliamento dell'organico (da quattro giudici togati a cinque).

Tale ampliamento, che si è accompagnato all'incremento degli incombenti, ha però causato la semiparalisi della cancelleria.

Dal 2001 si assiste ad un aumento rilevante dei procedimenti civili e di giurisdizione volontaria che ha inevitabilmente determinato anche un notevole aumento del carico di lavoro della Sezione minorenni della Corte d'Appello, con conseguenziale allungamento dei tempi delle decisioni in materie che, più di altre, richiedono risposte, anche solo temporanee e contingenti, con i caratteri dell'urgenza.

Nel periodo di riferimento, il carico di lavoro - sia in materia civile e di giurisdizione volontaria che in materia penale - nel complesso risulta ulteriormente incrementato rispetto all'anno precedente. Nel 2004 i provvedimenti civili sono stati 3400, mentre al novembre 2005 sono stati 4000. Di essi la media impugnata è stata del 2,84% e i provvedimenti confermati circa il 50%. Permangono le problematiche già segnalate in

occasione dell'apertura dei precedenti anni giudiziari per quanto riguarda:

- a) la collaborazione da parte dei Servizi - assistenziali e sanitari - degli Enti locali e di alcune istituzioni scolastiche,
- b) la gestione, organizzazione e conduzione di numerose Comunità, Case-famiglie e strutture che ospitano minori operanti nel territorio della Regione. Tali carenze si obiettano nel gran numero di allontanamenti di minori rinvenuti in stato di abbandono (specie adolescenti stranieri clandestini); in alcune strutture la percentuale di allontanamenti supera costantemente di gran lunga la media nazionale,
- c) Le principali disfunzioni rilevate nell'attività delle amministrazioni locali (dello Stato e degli enti territoriali) in rapporto alle esigenze di tutela dei minori.

Restano centrali e irrisolti i problemi della efficace tutela e del controllo dei minori stranieri immigrati clandestinamente e quello dei tempi, incompatibili con le esigenze dei minori, di evasione delle istanze di asilo avanzate da interi nuclei familiari.

Per quanto riguarda i rapporti con i servizi il Presidente del Tribunale per i Minorenni scrive che i servizi sociali minorili hanno sempre prestato fattiva collaborazione partecipando alle varie udienze, relazionando sui casi loro assegnati e svolgendo con competenza e professionalità i compiti istituzionali.

Dissente parzialmente il Procuratore della Repubblica Minorile il quale lamenta che nei rapporti con la Procura l'U.S.S.M. di Ancona non ha sempre manifestato adeguata disponibilità a coniugare l'organizzazione del servizio con le esigenze di precisione e puntualità che le norme procedurali impongono. Afferma che per quanto riguarda i servizi territoriali "è improcrastinabile e imprescindibile che i Comuni creino differenziate strutture consortili con personale idoneo per ospitare i minori in stato di abbandono o allontanati temporaneamente dalla famiglia".

Si avverte la carenza di sufficienti e qualificate strutture specialistiche per minori border line o affetti da malattie psichiche.

Problematiche relative alle adozioni

Le problematiche applicative della legge n. 149/2001, che ha modificato la legge n. 184/1983 in materia di adozione, attengono, in particolare, alla scarsa chiarezza delle deroghe ai limiti di età, a volte strumentalmente interpretate dagli Enti autorizzati alle adozioni internazionali per giustificare adozioni da parte di coppie in età avanzata.

Nel periodo di riferimento risultano dichiarate:

- n. 10 adozioni nazionali legittimanti;
- n. 21 adozioni non legittimanti (art. 44 legge n. 184/1983),
- n. 66 adozioni internazionali.

La durata media dei procedimenti di adottabilità è di 3-4 anni circa.

Non risultano particolari iniziative di carattere organizzativo dirette a selezionare le coppie richiedenti l'adozione e a sostenere i genitori dopo l'inserimento del minore nel nucleo familiare.

Esito complessivo degli interventi penali

Si rileva che il problema principale è rappresentato dalle difficoltà di individuazione di minori nomadi e più in generale stranieri extracomunitari in stato di libertà, destinatari di ordini di esecuzione con contestuale decreto di sospensione o di ordini di carcerazione.

L'esito complessivo dell'intervento penale è in generale soddisfacente giacché in molti casi l'insorgere del procedimento penale costituisce per i minorenni una fase di presa di coscienza dei propri problemi e della gravità delle condotte poste in essere. Ciò apre la strada agli interventi dei servizi sociali, che hanno così modo di "agganciare" il giovane e indurlo a scelte di vita più consona alle proprie esigenze educative. Il procedimento penale costituisce, infatti, una "spada di Damocle" formidabile per motivare l'indagato o imputato a cambiare la propria generale condotta di vita.

L'intervento di recupero sociale del minore comincia in generale già nella fase delle indagini preliminari mediante presa in carico del medesimo da parte dei servizi sociali, evidenziando le sue necessità educative agli esercenti la potestà parentale, e procedendo alla verifica delle risorse familiari e sociali disponibili per dare alla sua condotta di vita un

ordinamento positivo.

Allorché si giunge all'udienza preliminare spesso i problemi del minore sono ormai risolti o in via di risoluzione. Nel primo caso la normalizzazione della condotta del giovane consente di formulare da subito una prognosi positiva e sulla base di questa di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale o, se del caso, irrilevanza del fatto.

Nei casi in cui le problematiche dell'imputato ancora non abbiano trovato soluzione, ma comunque vi è volontà di collaborazione da parte del medesimo, l'USSM presenta per l'udienza preliminare un progetto di messa alla prova che di norma è adeguato al soggetto e professionalmente valido.

L'udienza preliminare costituisce, dunque, momento fondamentale del processo minorile, in quanto in tale sede è possibile la definizione anticipata del procedimento stesso a mezzo di una delle pronunce clemenziali tipiche del rito minorile.

Purtroppo queste sono di recente divenute impraticabili allorché l'imputato non sia fisicamente presente nella citata udienza, ciò per effetto della modifica dell'art. 32 D.P.R. 448/1988, introdotta dall'art. 22 L. 1/3/2001 n. 63 (sul giusto processo), che ne ha sostituito il comma 1.

Con la novella si è infatti prevista la necessità del "consenso" dell'imputato alla definizione del processo nell'udienza preliminare.

Ne è derivata una decuplicazione dei rinvii a giudizio, in tutti i casi in cui l'imputato rimane contumace e non può quindi prestare il cennato consenso.

E' dovuta intervenire la Corte Costituzionale con sentenza 195 del 16/5/2002, dichiarando l'illegittimità della nuova norma "nella parte in cui, in mancanza di consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità", giacché fino a quel momento era preclusa del tutto al G.U.P. la sentenza di non luogo a procedere perfino allorché sarebbe potuta avvenire con formula assolutoria piena.

Tale innovazione legislativa, corretta solo in parte dalla citata Corte, rischia di paralizzare il dibattito penale minorile, le cui udienze si sono venute progressivamente allontanando da quella preliminare, tanto che ora vengono fissate a quasi un anno di distanza.

CONSIDERAZIONI FINALI

(torna all'indice)

Altro potrei aggiungere essendo molte e diverse le sfaccettature del pianeta giustizia.

Dietro l'attività del giudice vi è una struttura costituita dal personale di cancelleria, di segreteria, Ufficiali Giudiziari, etc. però anch'essa sofferente di deficienze di organico, di una organizzazione non perfetta, di una legislazione a pioggia di difficile coordinamento e interpretazione. Per ovviare a tali disagi più volte è stato sollecitato l'intervento del Ministero senza spesso ricevere una adeguata risposta, dimenticandosi, così, che per un buon funzionamento della Giustizia occorre anche il supporto dei cosiddetti organi ausiliari, comprendendo tra questi anche la Polizia Giudiziaria.

Faccio due esempi prendendo lo spunto da due recenti provvedimenti: Il Ministro della Giustizia ha negato l'aumento dei fondi stanziati per il lavoro straordinario del personale. Conseguenza: poiché è diritto del dipendente essere ricompensato in relazione al lavoro che svolge, sarà difficile fissare una udienza che si prolunghi al pomeriggio posto che non si potrà pretendere di regola lavoro straordinario, non retribuito, dal segretario d'udienza, né che questi, come spesso avviene, si sacrifichi a lavorare senza corrispettivo.

Con recente legge è stato fatto divieto di utilizzare la Polizia Giudiziaria per le notifiche degli atti e per ricoprire il ruolo di P.M. di udienza. Conseguenza: molte udienze penali vengono rinviate per impossibilità di assicurare la presenza del P.M. ed altre per difetto di notifica.

Dico ciò anche per sottolineare che qualsiasi intervento che tocchi il sistema giudiziario deve essere attentamente valutato nelle sue ulteriori e

non volute conseguenze e devono essere approntati gli opportuni rimedi. Così ancora: non si può agevolare l'accesso dei cittadini alla giustizia mantenendo in vita uffici eccedenti alla bisogna o addirittura creandone dei nuovi, senza considerare che così vengono sottratti mezzi e uomini laddove le esigenze di pronta giustizia sono di gran lunga maggiori.

E da ultimo occorre bandire, siccome foriera di nefaste conseguenze, l'idea che possano esistere riforme a costo zero.

La riforma, intesa veramente come tale, incide nel vivo e vuole che siano ad accoglierla non strutture fragili e impreparate, ma ben solide e attrezzate.

Si parla tanto di decentramento di mansioni agli organi periferici, e l'idea in astratto può essere anche buona, ma occorre prima verificare se il soggetto passivo del decentramento sia in grado di accoglierlo e senza provocare una crisi a catena del sistema.

Si parla tanto di riduzione dei termini di prescrizione, cosa in sé giusta, ma quale sarà l'impatto su centinaia di migliaia di procedimenti pendenti in fase istruttoria senza aver provveduto ad approntare mezzi che rendano possibile la veloce celebrazione del processo? E qui mi fermo.

Gli interventi nel dibattito degli organi istituzionali, del Procuratore Generale e dei rappresentanti dell'avvocatura probabilmente arricchiranno questa relazione con altri dati e altre prospettive alimentando così il confronto.

Non mi sento di auspicare alcunché sul futuro prossimo della Giustizia nutrendo forti dubbi che le riforme in cantiere e soprattutto quella relativa all'ordinamento giudiziario, possano portare in tempi ragionevoli, copiosi frutti specie per quanto riguarda il processo civile che mi sembra essere in terreno paludoso almeno per quanto riguarda il distretto delle Marche.

Termino e credo di interpretare i sentimenti di tutti, inviando un pensiero riconoscente a tutti gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e in particolare alla Polizia Giudiziaria, che con tanto senso del dovere, competenza, abnegazione, che a volte giunge sino all'estremo sacrificio, collaborano con la magistratura e frequentemente ne rendono possibile l'operato.

Grazie.

(torna all'indice)